



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(deliberazione C.C. n. xx del xx/xx/20xx)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi informativi
- Art. 4 Criteri generali
- Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

TITOLO II DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - COMPETENZE INERENTI IL LORO SMALTIMENTO

- Art. 6 Classificazione dei rifiuti
- Art. 7 Rifiuti urbani
- Art. 8 Rifiuti speciali
- Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 10 Rifiuti pericolosi
- Art. 11 Attività di competenza del comune
- Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
- Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- Art. 14 Definizione della zona di raccolta
- Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta
- Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 18 Trasporto dei rifiuti
- Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

TITOLO IV SERVIZI DI RACCOLTA TRAMITE CONTENITORI

- Art. 20 Uso dei contenitori
- Art. 21 Localizzazione dei siti e dei contenitori
- Art. 22 Tipologia e caratteristiche dei contenitori
- Art. 23 Modalità di conferimento nei contenitori

TITOLO V SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Art. 24 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

TITOLO VI SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Art. 25 Predisposizione del Centro di Raccolta Comunale

Art. 26 Gestione del Centro di Raccolta Comunale

TITOLO VII ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 27 Servizi di raccolta su chiamata

Art. 28 Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

TITOLO VIII GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 29 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti

Art. 30 Conferimento e raccolta della frazione umida

Art. 31 Conferimento e raccolta degli ingombranti

Art. 32 Conferimento e raccolta dei beni durevoli

Art. 33 Conferimento e raccolta di frazioni recuperabili

Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

Art. 35 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

Art. 36 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

TITOLO IX GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI

Art. 37 Competenze

Art. 38 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

TITOLO X GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 39 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 40 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

TITOLO XI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 41 Gestione dei rifiuti speciali

Art. 42 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti inerti

TITOLO XII GESTIONE DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DALLE PRATICHE DEL 'FAI DA TE'

Art. 43 Smaltimento di veicoli a motore

Art. 44 Servizi di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste

Art. 45 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste,

dell'olio minerale esausto

TITOLO XIII ALTRI INTERVENTI IN TEMA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Art. 46 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

Art. 47 Uso di materiale in carta riciclata

TITOLO XIV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 48 Definizione

Art. 49 Spazzamento, raccolta e trattamento

Art. 50 Contenitori porta rifiuti da installare nelle aree pubbliche

Art. 51 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 52 Pulizia dei mercati

Art. 53 Aree occupate da esercizi pubblici

Art. 54 Carico e scarico di merci e materiali

Art. 55 Rifiuti da attività edilizie

Art. 56 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 57 Asporto di scarichi abusivi

Art. 58 Asporto deiezioni animali

TITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 Divieti

Art. 60 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Art. 61 Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 62 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 63 Controlli

Art. 64 Accertamenti

Art. 65 Sanzioni

Art. 66 Entrata in vigore

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 - attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – nonché ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (Decreto Ronchi bis), alla legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Decreto Ronchi ter) e dell'art. 198 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010., ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.

2. In particolare vengono stabilite:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 9.

3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati d'appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2 Definizioni

1. Nel regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) **produttore:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- d) **produttore del prodotto:** qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- e) **commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- f) **intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

- g) **prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- h) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- i) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi **il controllo** di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- j) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta e di biostabilizzazione;
- k) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- l) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- m) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Come indicate dall'Allegato B alla Parte IV del del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- n) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Come indicate all'allegato C della Parte IV parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- o) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
- p) **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- q) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- r) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- s) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- t) **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- u) **produttore di imballaggi:** il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- v) **utilizzatore di imballaggi:** il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;
- w) **consumazione di imballaggi:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

- x) **sistema integrato di gestione:** il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;
- y) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate dall'art. 183 del del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- z) **Centro di Raccolta Comunale:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- aa) **migliori tecniche disponibili:** le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- bb) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- cc) **circuito organizzato di raccolta:** sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consonzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- dd) **sottoprodotto:** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- ee) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- ff) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i **rifiuti** sono **trattati** per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il **trattamento** di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- gg) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del 3 aprile 2006 n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali **rifiuti** di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
- hh) **combustibile solido secondario (CSS):** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.;
- ii) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- jj) **compost di qualità:** prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- kk) **digestato di qualità:** prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali;

- ll) **emissioni:** le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006;
- mm) **scarichi idrici:** le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs 152/2006;
- nn) **inquinamento atmosferico:** ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.Lgs 152/2006;
- oo) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- pp) **cernita:** le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- qq) **trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- rr) **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- ss) **reimpiego:** ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a perdere);
- tt) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- uu) **raccolta domiciliare:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- vv) **raccolta su chiamata:** la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;
- ww) **rifiuto biostabilizzato:** rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, **da emanarsi a cura dello Stato**, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- xx) **rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto;
- yy) **oli usati:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- zz) **rifiuto organico** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- aaa) **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- bbb) **rigenerazione degli oli usati:** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

Art. 3 Principi informativi

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. A tal scopo il Comune provvede a:

- a) regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dell'eventuale ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;
- c) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo;
- d) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e di smaltimento;
- e) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;
- f) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
- g) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

3. Ai fini di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti, a mezzo stampa e/o incontri;

4. Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune, d'intesa con gli organi scolastici competenti e avvalendosi della collaborazione di esperti, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni grado e ordine, di giornate di studio ed attività, anche extra scolastiche, dirette a far conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti;

5. Accesso alle informazioni:

- a) La libertà di accesso alle informazioni è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.39.
- b) Il Comune rende disponibili le informazioni di cui al comma precedente presso gli uffici competenti;
- c) Per quanto non previsto dal decreto n.39 del 1997, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990 n.241, di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 4 Criteri generali

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.

2. Essa è finalizzata a:

- a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti 'usa e getta';
- b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

- c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
 - d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
3. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:
- a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
 - j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
 - k) delle interazioni col sistema integrato di gestione dei Consorzi di Filiera.

Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - COMPETENZE INERENTI IL LORO SMALTIMENTO

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **RIFIUTI URBANI** e **RIFIUTI SPECIALI** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **RIFIUTI PERICOLOSI** e **RIFIUTI NON PERICOLOSI**.

Art. 7 Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, meglio descritti ed identificati al successivo articolo 9;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 8 Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. In virtù dell'Art. 198, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, e successive integrazioni, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti a privativa comunale allo stesso modo dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

- a) **CRITERI QUALITATIVI:** devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell'elenco esemplificativo di cui alla Delib. C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1. 1. 1., lettera a) riportato integralmente all'Allegato 1. Sono comunque esclusi dall'assimilabilità i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 37.
- b) **CRITERI QUANTITATIVI:** salvo diverse disposizioni tutti i rifiuti dichiarati assimilati possono essere conferiti dall'utente ai servizi di raccolta con il limite quantitativo di cui al successivo comma 3;

2. Sono poi assimilati ai rifiuti urbani come indicato al comma precedente i sottoelencati rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- a) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- b) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- c) rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2.ter, del D.L. n.527 del 1988 come convertito in legge n.45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività

diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

3. L'assimilazione per quantità non deve superare la produzione annua stabilita dall'amministrazione Comunale assieme alle misure della tariffa rifiuti. La superficie utile al fine del calcolo della quantità dei rifiuti prodotta è data dalla superficie totale, e sussiste finché il soggetto produttore risulta in regola con il pagamento della relativa tariffa.

4. I rifiuti provenienti dalle attività produttive (artigianali, industriale e servizi) operanti sul territorio comunale, sono conferiti a cura delle stesse presso il centro di raccolta negli orari di apertura.

5. I rifiuti provenienti dalle attività commerciali e servizi, operanti sul territorio, potranno essere raccolti a domicilio con il sistema "porta a porta" dalla società gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 10 Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici nell'allegato "I" alla parte quarta del Decreto D Legislativo n. 152/2006.

Art. 11 Attività di competenza del comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa nel rispetto del piano provinciale, la gestione la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:

- a) tutti i rifiuti urbani;
- b) i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua;

2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in eventuali accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97.

3. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nelle forme, anche obbligatorie, previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

6. nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006", "in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività' di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

2. Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani ed assimilati di cui agli artt. 7 e 9 ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento secondo la definizione

di cui al precedente art. 2, lettera cc) nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 14 e seguenti.

3. Qualora i produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti di cui al comma precedente desiderino avvalersi di servizi di conferimento diversi da quelli di cui all'art. 14 e seguenti, posti in essere in via generale dal Comune, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Comunale che prevede il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

2. I produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati di cui agli artt. 7 e 9 ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente Regione.

TITOLO III NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 14 Definizione della zona di raccolta

1. Il servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati si effettua su tutto territorio comunale;

Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

2. La raccolta dei rifiuti urbani e la sua assimilazione viene effettuata, entro il perimetro di cui all'art. 14, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.

3. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili comprende anche le attività concernenti la raccolta differenziata.

Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui al art. 4, comma 3 , il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti :

a) servizi di raccolta **porta a porta**

b) servizi di raccolta tramite **contenitori per grossa utenza non domestica**

- c) servizi di raccolta presso il **Centro di Raccolta Comunale**
 - d) servizi di raccolta tramite **contenitori stradali per pile, farmaci e olio vegetale ed abiti usati.**
2. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V, VI e VII.

Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

1. I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero o allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti presso la pesa del Centro di Raccolta Comunale.

Art. 18 Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all'articolo art. 2, comma 1, lettere v) ed w) devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 22/97 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. Stesso e successive modifiche e integrazioni.
2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

TITOLO IV SERVIZI DI RACCOLTA TRAMITE CONTENITORI PER GROSSE UTENZE NON DOMESTICHE.

Art. 20 Uso dei contenitori.

1. Il servizio di raccolta rifiuti sarà organizzato solo, per la grossa utenza non domestica tipo le mense degli istituti scolastici, case di cura, mense aziendali con attività produttiva e le attività di ristorazione in modo tale da ridurre al minimo indispensabile l'uso dei contenitori al fine di limitare al massimo:
 - a) la possibilità di conferimenti impropri ;
 - b) problemi igienico-sanitari o anche di semplice decoro derivanti da un uso scorretto degli stessi;
 - c) il negativo impatto visivo nell'arredo urbano.

Art. 21 Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione deve essere effettuata su area privata tenendo conto delle esigenze di arredo urbano e di impatto ambientale, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

Art. 22 Tipologia e caratteristiche dei contenitori

1. Spetta al Comune stabilire la tipologia e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere.

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e dalla scritta che indichi la frazione da conferire.

3. I contenitori devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con accordi interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- b) essere facilmente accessibili ed utilizzabili da tutti gli utenti;
- c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa e antinsetticità ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;
- d) essere ubicati su aree con platea impermeabile e distanti il massimo possibile da locali abitati;
- e) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante;

5. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni, con una frequenza opportuna e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

Art. 23 Modalità di conferimento nei contenitori

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto al conferimento separato.

2. Il conferimento nei contenitori a svuotamento meccanico o manuale è regolato dalle seguenti norme generali:

- a) è vietato introdurre nei contenitori:
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali che possano causare danni agli addetti all'atto dello svuotamento dei contenitori o nelle successive fasi di riciclaggio;
 - materiali liquidi;
 - materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - frazioni diverse dalla destinazione specifica del contenitore;
 - materiale differente da quello indicato sul contenitore stesso;
 - i materiali voluminosi prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
- b) dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere chiusi.

TITOLO V SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Art. 24 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

- a) **RSU (Rifiuto secco o resto)** Per secco o resto si intendono tutti quei rifiuti non riciclabili con la raccolta differenziata tipo (accendini, collant, assorbenti igienici, carta plastificata, spazzolini da denti, rasoi usa e getta, tubetti dentifricio, lettieri per animali, etc.) Vanno imballati in sacchi a perdere di colore grigio trasparente, inseriti nell'apposito contenitore dotato di etichetta riportante codice a barre. I sacchi, n. 104 pezzi/annui, e il contenitore, in plastica da 25 lt, sono forniti dal Gestore del Servizio;
- b) **FORSU (Rifiuto organico o umido)** (Scarti e avanzi di cucina sia crudi che cotti purché freddi), bucce e avanzi di frutta e verdura, noccioli, torsoli, filtri di thè, fondi di caffè, farine, legumi, pasta, gusci d'uovo, piante da vaso, terra proveniente da vasi, fiori secchi e/o appassiti foglie ed erba (in piccole quantità etc.) Vanno imballati in sacco biodegradabile, immesso a sua volta nel contenitore. I sacchi di bioplastica biodegradabili, per n. 104 pezzi/annui, e il contenitore da lt. 20 in plastica sono forniti dal Gestore del Servizio che fornirà inoltre un contenitore da 7 litri aerato da utilizzare solo all'interno delle abitazioni.
- c) **PANNOLINI/PANNOLONI:** La raccolta di questa tipologia di rifiuto vuole essere un aiuto alle famiglie e alle strutture ospitanti bambini o persone adulte, che fanno uso quotidiano di pannolini/pannoloni, già penalizzate dal punto di vista economico e dell'impegno. Non da trascurare inoltre l'aspetto igienico; infatti non si dovrà aspettare che il sacco del RSU (resto) sia pieno per disfarsi di questa tipologia di rifiuto, ma sarà possibile conferirla direttamente nel sacco in plastica trasparente Il servizio verrà fornito agli utenti che ne faranno specifica richiesta all'Ufficio competente mediante autocertificazione del numero di persone che utilizzano in modo continuativo i pannolini. Ogni nucleo familiare riceverà dal Gestore del Servizio un quantitativo di sacchi viola sufficiente per un anno. Per le strutture ospitanti bambini e anziani verrà individuata dall'amministrazione apposita modalità di esecuzione del servizio.
- d) **CARTA-CARTONI:** Scatole, cartoni e cartoncino (rotti e piegati), giornali, riviste, libri, cataloghi, quaderni, fogli, buste, volantini, pubblicità varia, scatole di cartoncino per alimenti (zucchero, pasta, riso, maionese, dolci, pizze, biscotti ecc.). Vanno raccolti e impacchettati con spago o in scatole oppure nelle ceste nere già in possesso della cittadinanza o in altre ceste adatte allo svuotamento.
- e) **VETRO e LATTINE:** Bottiglie, contenitori e vasetti alimentari (sciacquati) tipo succhi, yogurt, sciroppi, sughi, sottaceti, bicchieri, contenitori di vino e olio, vetro in genere, lattine di bibite, lattine alimentari (sciacquate) sia d'acciaio stagnato che in alluminio, tipo tonno, pelati, verdure, cibo per cani e gatti ecc.. Vanno raccolti in apposito contenitore di colore blu fornito dal Gestore del Servizio.
- f) **PLASTICA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE:** Bottiglie d'acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. - Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt ecc. - Confezioni rigide per dolci, confezioni rigide/ flessibili per alimenti in genere - Buste e sacchetti per alimenti (pasta riso, patatine ecc.) Vaschette porta uova e per alimenti (carne pesce) - Vaschette e barattoli per gelati - Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (sciacquati) - Contenitori vari per alimenti di cani e gatti - Contenitori per prodotti ortofrutticoli ecc, Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, contenitori per acqua distillata, Film e pellicole da imballaggio, scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (camice, calze cravatte ecc.), sacchi, sacchetti, buste per detersivi e prodotti per il

giardinaggio ecc.. Vanno raccolti e immessi in sacchi di plastica a perdere di colore giallo trasparente forniti dal Gestore del Servizio.

2. Per ciò che concerne i sacchi a perdere e i contenitori di cui alla lettera a), b), c), e), f) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:

- a) devono avere le caratteristiche cromatiche imposte dall'ufficio comunale competente;
- b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.
- c) i contenitori vengono forniti dal Gestore del Servizio. In caso di rottura, sottrazione ad opera di ignoti ed altre cause non dipendenti dal Comune o dal Gestore del Servizio, gli utenti dovranno farne richiesta presso il centro di raccolta.

3. I sacchi a perdere devono essere trasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto;

4. L'assegnazione dei sacchetti è regolato dalle seguenti norme:

- Ogni utenza riceve un numero di sacchetti sufficienti alle proprie necessità e comunque pari al numero dei servizi effettuati.
- Il numero dei sacchi distribuiti gratuitamente è pari a n. 104 pezzi per RSU, n. 104 pezzi per FORSU e n. 104 pezzi per i PANNOLINI (questi ultimi per coloro che ne avranno diritto) e 52 per la PLASTICA.
- Per la FORSU qualora gli utenti avessero la necessità di utilizzare un numero di sacchetti superiore a quelli messi a disposizione del Comune potranno utilizzare altri sacchetti , tra cui le borse della spesa, purché riportanti l'indicazione di idoneità d'uso per il compostaggio.

5. L'esposizione dei rifiuti mediante sacchi o contenitori è, in particolare, regolata dalle seguenti norme:

- a) I sacchi ed i contenitori devono essere esposti negli orari prefissati dall'ufficio comunale competente fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. E' fatto espresso divieto di abbandonarli o esporli nei giorni precedenti la raccolta. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto. E' inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.
- b) il conferimento deve avvenire, fuori dalle abitazioni dell'utenza su area pubblica in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione nel rispetto dei seguenti orari:
 - Rsu e Forsu e Pannolini - dopo il tramonto della sera precedente il giorno di raccolta ed entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
 - Carta, Vetro e Plastica – in mattinata entro e non oltre le ore 08.00 del giorno di raccolta;
- c) L'ufficio ecologia può prescrivere l'impiego di sacchi o contenitori aventi determinate caratteristiche, anche cromatiche, e/o diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. In tal caso i rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti;
- d) E' fatto divieto di:
 - introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
 - introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;

- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi;
- esporre i contenitori degli Rsu e Forsu riempiti oltre la capacità degli stessi. I contenitori dovranno essere esposti con l'apposito coperchio antirandagismo chiuso. In caso di esposizione oltre la capacità del contenitore verrà effettuata una doppia lettura da addebitare a carico dell'utente e verrà apposto un adesivo che invita l'utente a dotarsi di un ulteriore contenitore.

6. In caso di frazioni di rifiuto, che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.

7. Per le tipologie di rifiuti sopra elencato ad esclusione del RSU (secco) e PANNOLINI si prospetta l'alternativa per l'utenza domestica di conferire i sacchi o l'imballo, direttamente presso il Centro di Raccolta. Qui l'incaricato della gestione del centro, procederà alla pesatura del tipo di rifiuto, registrando il relativo peso tramite la Carta Regionale dei Servizi di ogni utente. I chilogrammi di rifiuto differenziato verranno di volta in volta sommati e accantonati quali "BONUS" per la riduzione in percentuale della tariffa dei rifiuti o "MALUS". Le modalità di riduzione o incremento della tariffa e la relativa percentuale verranno definite successivamente dall'Ufficio Tributi del Comune.

8. Per le tipologie di rifiuto urbano diverse da quelle che concorrono alla formazione del "BONUS", beni durevoli di uso domestico, ingombranti ecc., consegnati presso il Centro di Raccolta, concorrono una volta pesati alla formazione del "MALUS", con relativo addebito di spesa per l'utente, le cui modalità di addebitamento verranno definite successivamente dall'Ufficio Tributi del Comune.

9. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta

TITOLO VI SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Art. 25 Predisposizione del Centro di Raccolta Comunale

1. Il Centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigenti e destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

2. La gestione del Centro può essere effettuata – in regime di concessione – da soggetti privati o da Associazioni Onlus, sulla base di apposita convenzione con il Comune.

3. Il Comune di Cologne utilizza il Centro di raccolta comunale, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

4. Presso il Centro di raccolta comunale possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU e RSA per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale;

5. Il Centro di raccolta comunale deve fungere da punto di riferimento per attuare la raccolta

differenziata di tutte le frazioni recuperabili.

Art. 26 Gestione del Centro di Raccolta Comunale

1. Il Centro di Raccolta Comunale dovrà restare aperto agli utenti nei seguenti giorni e orari stabiliti:

ORARIO ESTIVO (dal 1.03 al 31.10)	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì – Martedì - Giovedì - Venerdì	dalle 10.00 alle 12.00	dalle 14.30 alle 18.30
Mercoledì	CHIUSO	CHIUSO
Sabato	dalle 09.00 alle 12.00	dalle 13,30 alle 18,30
ORARIO INVERNALE (dal 1.11 al 28.02)	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì – Martedì - Venerdì	dalle 10.00 alle 12.00	dalle 13.30 alle 17.00
Giovedì	CHIUSO	12.00 – 17.30
Mercoledì	CHIUSO	CHIUSO
Sabato	dalle 09.00 alle 12.00	dalle 14.00 alle 17.00

2. Potranno accedervi:

- a) i cittadini residenti;
- b) i produttori di RSA di attività produttive (artigianali, industriali e servizi), con le modalità di cui all'art. 9, e inserite in apposito elenco, mediante rilascio da parte degli ufficio competente di apposito documento e/o badge. I produttori di R.S.A. dovranno procedere alla pesata dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

3. Presso il Centro di Raccolta Comunale potranno essere raccolte tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione del rifiuto (resto indistinto o secco) e dei pannolini, in particolare saranno raccolte le seguenti tipologie:

- a) rifiuti urbani destinati alla raccolta differenziata,
- b) rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi;
- c) rifiuti ingombranti;
- d) beni durevoli;
- e) rifiuti da imballaggio;
- f) altri rifiuti specificatamente individuati dal Comune.
- g) materiale, ingombrante e non, che, a causa della quantità, non possa essere conferito ad altri servizi di raccolta, in particolare quello derivante da sgomberi di appartamenti, cantine, solai;
- h) materiale inerte proveniente da utenze domestiche e legno;
- i) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;

4 I rifiuti che vengono conferiti al Centro di Raccolta Comunale, da parte dei produttori o dal Gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori – adeguatamente contrassegnati a cura e spese del Gestore del Servizio, per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento o quando previsto negli appositi

spazi;

5. E' vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori e simili;

6. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone;

7. **Obblighi dei cittadini** : i cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, utilizzando la propria Carta Regionale dei Servizi; Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

8. Il Centro di Raccolta Comunale sarà vigilato al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel Centro di Raccolta Comunale. di proprietà del comune;
- d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

9. Obblighi del Gestore del servizio :

Il personale incaricato di custodire e di controllare il Centro di Raccolta Comunale è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni impartite dal Comune. In particolare l'incaricato alla sorveglianza dovrà:

- a) curare l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta Comunale negli orari prefissati;
- b) verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune (a mezzo delle tessere utilizzate dalle utenze) e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelle per i quali è istituito il servizio, controllando che le ditte conferenti siano in possesso della tessera magnetica rilasciata dall'Ufficio competente comunale.
- c) essere costantemente presente durante l'apertura del Centro;
- d) effettuare le pesate dei rifiuti conferiti e di quelli trasportati verso gli impianti di smaltimento/recupero;
- e) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- f) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
- g) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- h) curare la tenuta di un registro di impianto, su supporto informatico in collegamento con l'Ufficio Tributi del comune riportante:
 - i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
 - il conferimento di beni durevoli;
 - il conferimento dei rifiuti speciali a seguito convenzione distinti per tipologia;
 - i conferimenti dei rifiuti differenziati da parte dell'utenza domestica, per l'accantonamento del "BONUS" ai fini della riduzione in percentuale della tariffa rifiuti di cui all'art. 24 punto 7) e 8);
- i) segnalare al Comune ogni e qualsiasi disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del

Centro di Raccolta Comunale, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi, nonché qualsiasi comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;

- j) controfirmare il formulario di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o dal trasportatore autorizzato;
- k) verificare i formulari dei soggetti conferenti e compilare i formulari al momento dei prelievi; dovrà inoltre provvedere a compilare i registri di entrata e uscita delle merci nei casi previsti dalla legge;
- l) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal Centro di Raccolta Comunale;
- m) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;

6. E' fatto espresso divieto di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta Comunale;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta Comunale;
- d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.
- f) fumare all'interno del perimetro del Centro di Raccolta Comunale;

7. I contenitori presenti nel Centro di Raccolta Comunale. dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:

- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata.
- b) essere di facile accesso all'utenza;
- c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

TITOLO VII ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 27 Servizi di raccolta su chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti non facilmente trasportabili la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità. Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile:

- Il ritiro di Rifiuti non facilmente trasportabili andrà concordata di volta in volta, direttamente tra l'utenza (che ne sosterrà le spese come previsto dalle Tariffe della Tari approvate annualmente) ed il gestore del servizio di raccolta. Il servizio avrà cadenza mensile ed in ogni caso al raggiungimento minimo di 5 richieste, che verranno formulate tramite il numero verde 800591515 e prevederà la raccolta di massimo 3 colli per utente.
- Il ritiro di Rifiuti vegetali avrà cadenza stagionale con 37 raccolte ed in ogni caso al raggiungimento minimo di 100 richieste che verranno formulate tramite il numero verde 800591515 dall'utenza (che ne sosterrà le spese come previsto dalle Tariffe della Tari approvate annualmente).

2. Le modalità di ritiro di ulteriori frazioni di rifiuto verranno stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata previo accordo con il gestore dei servizi.

Art. 28 Servizi di raccolta presso scuole, casa di riposo e centri di vendita

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta ~~differenziata~~ tramite contenitori dedicati posizionati presso centri di vendita, scuole casa di riposo ed altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico.

I contenitori dovranno avere le stesse caratteristiche di cui all'art. 22 ed il noleggio sarà a carico delle utenze con attribuzione della pesatura puntuale dei rifiuti.

TITOLO VIII GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 29 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indistinti

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata mediante sistema di raccolta porta a porta come predisposto dal precedente art. 24, tramite:

- a) raccolta tramite sacchi in plastica trasparente a perdere esposti negli appositi contenitori per la loro rilevazione;
- b) raccolta mediante contenitori dedicati in carico all'utenza di grosse dimensioni non domestica.

3. Le utenze che usufruiranno dei contenitori dedicati dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) farne un uso esclusivamente privato;
- b) esporli fuori dalla proprietà, su suolo pubblico, in luogo in cui non rechino intralcio;
- c) concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con il gestore del servizio;
- d) ottemperare a quanto già prescritto per i contenitori all'art. 22;
- e) non introdurre rifiuti sciolti ma debitamente imballati in sacchi a perdere.

Art. 30 Conferimento e raccolta della frazione umida

1. Il Comune ha istituito il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti, secondo le seguente modalità:

- a) i rifiuti appartenenti alla "frazione umida" di cui all'art. 24 punto b), devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori;
- b) nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o involucri a perdere di bioplastica biodegradabile o carta;
- c) i rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad Impianti di trattamento o smaltimento finale autorizzati;
- d) esporli fuori dalla proprietà, su suolo pubblico, in luogo in cui non rechino intralcio;
- e) il Comune può promuovere l'utilizzo del compostaggio da parte delle utenze civili, le modalità di attuazione verranno definite successivamente.

Art. 31 Conferimento e raccolta degli ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è effettuato direttamente dal produttore e/o utente presso il Centro di Raccolta Comunale sottostando alle prescrizioni stabilite

dal precedente articolo 26 o mediante il servizio di raccolta su chiamata alle prescrizioni stabilite dal precedente articolo 27.

Art. 32 Conferimento e raccolta dei beni durevoli

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 i beni durevoli individuati sono i seguenti
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori e monitor;
 - c) computer, sistemi di stampa e fotoriproduzione;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria. e simili
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli provenienti dalle utenze domestiche, sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro di Raccolta Comunale.
 - b) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Per quanto concerne i beni durevoli di cui al precedente punto a), è assolutamente vietato manomettere l'impianto di refrigerazione degli apparecchi. Occorre inoltre movimentarli con cautela al fine di non compromettere l'integrità del circuito refrigerante; allo scopo il gestore dei servizi di raccolta è tenuto ad utilizzare modalità di movimentazione manuali o comunque adeguate allo scopo.
 - c) mediante il servizio di raccolta su chiamata alle prescrizioni stabilite dal precedente articolo 27;
3. I beni durevoli raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali obbligatori istituiti dalla normativa vigente;

Art. 33 Conferimento e raccolta di frazioni recuperabili

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto (quali carta, vetro, lattine, rottami ferrosi, plastica legno, abiti, ecc.) vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale.
 - b) raccolta a domicilio porta a porta con le modalità di cui all'art 24 (carta vetro, lattine, plastica e rottami ferrosi)
 - c) raccolta tramite contenitori stradali.
2. I materiali raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali obbligatori istituiti ai sensi della normativa vigente ;

Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali devono essere conferiti:
 - a) conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale.
 - b) mediante il servizio di raccolta su chiamata alle prescrizioni stabilite dal precedente articolo 27;

Art. 35 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, e comunque in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

2. I rifiuti di cui al comma 1 devono, a cura del produttore, essere ammassati e conferiti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente.

3. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:

a) PILE/BATTERIE

- negli appositi contenitori stradali;
- negli appositi contenitori posti nella il Centro di Raccolta Comunale;

b) ACCUMULATORI AL PIOMBO

- negli appositi contenitori posti nel Centro di Raccolta Comunale;

c) CARTUCCE ESAUSTE TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI:

- negli appositi contenitori posti al Centro di Raccolta Comunale;

d) PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati ;

- Presso i contenitori stradali
- presso gli appositi contenitori posti al Centro di Raccolta Comunale;

e) PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F", le LAMPADE A SCARICA ed i TUBI CATODICI devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore:

- presso il Centro di Raccolta Comunale.

4. I contenitori stradali delle PILE/BATTERIE e quelli per i FARMACI sono forniti a cura e spese del Gestore del servizio che ne curerà anche la relativa manutenzione.

5. I materiali raccolti saranno avviati ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con i consorzi nazionali obbligatori istituiti ai sensi della normativa vigente;

Art. 36 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. In attesa del D.M. previsto dal D.Lgs. 22/97, art 45, comma 4, premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n. 122 - 19675:

a) FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI ETC,

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, recante la dicitura "rifiuti cimiteriali";
- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.

b) PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO ETC.

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
- invio al recupero tramite rottamazione.

2. I rifiuti dovranno essere accompagnati nel trasporto da appositi formulari.

TITOLO IX GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI

Art. 37 Competenze

1. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 2, comma 1, lettere r) e s) compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere u) e v). La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) del presente regolamento, compete al comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. La gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.
3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Art. 38 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità.

a) I CONTENITORI IN VETRO potranno essere raccolti mediante:

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale soprattutto per ciò che concerne materiale vetroso ingombrante quali damigiane etc.;
- raccolta a domicilio porta a porta secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente.

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera a), altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Oggetti di vetro diversi dagli imballaggi quali lastre di vetro ed, in particolare prodotti pluricomposti a base vetrosa (ad es. lampadari, vetro retinato, vetro plastificato etc.), possono essere conferiti unicamente presso il Centro di Raccolta Comunale, secondo le modalità dettate dal regolamento di gestione di cui al precedente art. 26.

b) I CONTENITORI IN PLASTICA elencati nell'ALLEGATO 2 (redatto in base alle indicazioni fornite dal CO.NA.I) potranno essere raccolti mediante:

- raccolta a domicilio "porta a porta" secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente;
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale.

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera b), contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tanto meno altri oggetti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Frazioni plastiche diverse possono essere conferite unicamente presso il Centro di Raccolta Comunale secondo le modalità dettate dal Regolamento di Gestione o ad appositi servizi eventualmente istituiti.

c) I CONTENITORI IN METALLO potranno essere raccolti mediante:

- raccolta a domicilio porta a porta secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente;
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale.

Non possono essere conferiti, unitamente ai contenitori di cui alla lettera c), altri materiali, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione. Oggetti metallici diversi possono essere conferiti unicamente presso il Centro di Raccolta Comunale secondo le modalità di cui all'art. 26 o ad appositi servizi eventualmente istituiti.

d) I CONTENITORI IN CARTONE potranno essere raccolti unitamente agli altri rifiuti cartacei mediante:

- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi previsti dall'ufficio comunale competente;
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale;

TITOLO X GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 39 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Il Comune, rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative degli RSA, istituisce appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volti al maggior recupero possibile di materiali in modo differenziato.

2. E' previsto un servizio di raccolta dei RSA per i materiali di cui al precedente art. 9.

3. Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma 2 verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- Conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale di tutte le frazioni di rifiuto dichiarate assimilate;
- Conferimento a seguito di stipula di convenzione con il Gestore del servizio.

Art. 40 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

1. sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari:

- che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n. 833;
- che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;

2. I rifiuti di cui al comma 1, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati di cui all'art. 39.

TITOLO XI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 41 Gestione dei rifiuti speciali

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13.

2. Il comune, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

Art. 42 Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti inerti

1. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale;
2. Il servizio non è svolto in regime di privativa e non attiene ai servizi di smaltimento per i quali è previsto il pagamento della tariffa comunale per lo smaltimento dei rifiuti; l'uso del servizio da parte dell'utenza è dunque volontario ed a pagamento. Il servizio è rivolto in modo particolare ai privati cittadini .
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale consentire il conferimento diretto – a pagamento – da parte delle imprese edili, del rifiuto in questione, purché proveniente da opere di ristrutturazione, costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, DIA ecc., effettuate sul territorio comunale attestata da idonea documentazione (esempio: permessi di costruire, autorizzazioni edilizie denunce inizio attività ecc.).
4. L'importo dovuto, a carico dei privati, e delle aziende sarà determinato nel rispetto del criterio della totale copertura del costo dei servizi (smaltimento più spese gestione).

TITOLO XII GESTIONE DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DALLE PRATICHE DEL 'FAI DA TE'

Art. 43 Smaltimento di veicoli a motore

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 44 Servizi di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, delle batterie al piombo esauste.

1. Questo Comune intende fornire, nel rispetto del regime autorizzativo nazionale e regionale un servizio di raccolta differenziata dell'olio minerale esausto, degli accumulatori per autoveicoli, provenienti dalle pratiche del 'fai da te' attuate dalle sole utenze domestiche.

Art. 45 Modalità di conferimento e raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste, dell'olio minerale esausto.

1. Gli accumulatori per autoveicoli, l'olio minerale esausto, potranno essere conferiti:
 - a) presso i rivenditori autorizzati;
 - b) in appositi contenitori siti nel Centro di Raccolta Comunale.

TITOLO XIII ALTRI INTERVENTI IN TEMA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Art. 46 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale può promuovere:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
 - b) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
 - d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 47 Uso di materiale in carta riciclata

1. Il Comune promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di materiali riciclati presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO XIV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 48 Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 49 Spazzamento raccolta e trattamento

1. Il servizio di spazzamento raccolta, e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del comune, nell'ambito di un perimetro definito, in modo da comprendere:
 - a) le strade e piazze compresi portici e marciapiedi classificati fra quelle comunali ai sensi di legge;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi di legge;
 - c) i tratti urbani di strade provinciali;
 - d) le strade private soggette a uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.;
 - siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione cunette, ecc.;

- e) aree verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
- f) le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici;

2. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale, in relazione alle necessità dell'utenza e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi dell'art. 3 del presente regolamento;

3. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati, previa convenzione secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale e previo pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta stessa, sulla base del principio della copertura dei costi e dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;

4. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle sponde dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie, è a carico degli Enti competenti;

5. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazione di qualunque genere vengono spazzati e raccolti con addebito di spese. Le modalità di pagamento saranno stabilite in sede di autorizzazione della singola manifestazione

6. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.

Art. 50 Contenitori porta rifiuti da installare nelle aree pubbliche

1. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.

2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 51 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ambiente.

3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura. A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 52 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso

pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.

2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

Art. 53 Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.

2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 54 Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

3. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario o il conducente dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.

In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 55 Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e' tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 56 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.

2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 57 Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 58 Asporto deiezioni animali

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, escluso i parchi adibiti a verde pubblico per i quali vige il divieto di ingresso ai cani o altri animali, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. Nel caso vengano lordate le superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le modalità stabilite dall'Autorità sanitaria competente o prescritte nel regolamento d'igiene tipo.

TITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo, anche se racchiusi in sacchi o contenuti in recipienti;
- b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
- c) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.
- d) conferire al servizio pubblico rifiuti "ospedalieri" non assimilati ai rifiuti urbani;
- e) immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, (fossati, argini, sponde ecc.), e nelle acque sotterranee;
- f) incendiare rifiuti all'aperto.

2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

3. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:

- a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
- b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
- c) siano forniti al comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del Decreto 22/97, chiunque viola i divieti di cui all'art 61 comma 1, è tenuto a provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate così come previsto dall'art. 14 del Decreto 22/97.

Art. 60 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita imposizione secondo quanto dettato dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 61 Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale e/o urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 del Decreto 22/97, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. L'ordinanza, che deve essere adottata su parere degli organi tecnici del Comune, indica la norma a cui si intende derogare.
3. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al ministro dell'Ambiente e al ministro della Sanità, nonché al Presidente della Giunta Regionale.
4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.
5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre, sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo del mezzo comunale.
6. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 62 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tariffa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 63 Controlli

1. A sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 20 del D.Lgs. 22/97 le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 64 Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il Corpo di Polizia Locale.
2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 65 Sanzioni

1. Chiunque, in violazione dei divieti previsti dagli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque

superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.

2. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio di quanto previsto dal precedente comma 1.

3. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto di cui all'allegato n. 3, **alle quali vanno aggiunti i costi per l'intervento di recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati come risulta dal prospetto di cui all'allegato n. 4 Quantificazione costi di recupero e smaltimento rifiuti abbandonati.**

Art. 66 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi della deliberazione consiliare di approvazione. E' abrogato ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal Comune nelle materie dallo stesso disciplinate.

Allegato 1

elenco esemplificativo di cui alla Delib. C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1. 1. 1., lettera a)

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallet;
- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili; - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, se non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Allegato 2

ELENCO IMBALLAGGI IN PLASTICA REDATTO DAL CO.NA.I

1) DI TIPO ALIMENTARE

- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
- Flaconi /dispensatori per sciroppi, creme, salse, Yogurt, ecc.
- Confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdure) - Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Vaschette porta uova e per alimenti quali carne, pesce, formaggi, yogurt, dessert
- Vaschette e barattoli per gelati
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PUTRESCIBILI E NON PUTRESCIBILI

2) DI TIPO NON ALIMENTARE

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rulli fotografici)
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte) - Gusci, barre chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali) - Vasi per vivaisti

NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI SE PRESENTANO EVIDENTI RESIDUI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

3) INOLTRE NON SONO DA CONSIDERARSI IMBALLAGGI

- Qualsiasi manufatto in plastica
- Rifiuti ospedalieri
- Beni durevoli ed elettrodomestici in plastica
- Giocattoli
- Custodie per CD, musicassette, videocassette
- Piatti, bicchieri, posate di plastica
- Canne per irrigazione - Articoli per l'edilizia - Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- Grucce appendiabiti - Borse, zainetti, sporte - Posacenere, portamatite ecc.
- Bidoni e cestini porta rifiuti
- Cartellette, portadocumenti, ecc.

- Componentistica ed accessori auto
- Sacconi per materiale edile (es.: calce, cemento)

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMUNABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

	VIOLAZIONI	SANZIONI	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
1	Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi	da € 30 a € 150	
2	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	da € 30 a € 150	
3	Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)	da € 26 a € 258	
4	Mancato utilizzo dei sacchi in plastica trasparenti per la tipologia di rifiuti della raccolta differenziata	da € 30 a € 150	
5	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi.	da € 26 a € 258	
6	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti, di oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva.	da € 260 a € 1.050	
7	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori presso il Centro di Raccolta.	da € 260 a € 1.050	
8	Conferimento in modo improprio di rifiuti differenziati in contenitori di altre tipologia presso il Centro di Raccolta.	da € 26 a € 258	
9	Abbandono di qualsiasi tipologia di materiale di rifiuto urbano e quantità fuori dall'area del Centro di Raccolta.	da € 300 a € 3.000	
10	Conferimento nei cestini portarifiuti posti sul territorio di rifiuti ingombranti e domestici	da € 26 a € 258	
11	Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani e differenziata	da € 30 a € 150	
12	Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori presso il Centro di Raccolta.	da € 26 a € 258	

	VIOLAZIONI	SANZIONI	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
13	Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie.	da € 300 A € 3.000	
14	Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo da parte di utenti privati. -rifiuti non pericolosi	Da € 300 a € 3000	Art 192 commi 1 e 2 art 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006
	-rifiuti pericolosi	Da € 600 a € 6000 non è previsto il pagamento in misura ridotta	
15	Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti Privati	Da € 300 A € 3.000	Art 192 commi 1 e 2 art 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006
	-rifiuti non pericolosi		
	-rifiuti pericolosi	Da € 600 a € 6000 non è previsto il pagamento in misura ridotta	
16	Cernita dei rifiuti, smontaggio di beni durevoli presso il Centro di Raccolta	da € 50 da € 250	
17	Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade.	da € 50 da € 300	
18	Mancata pulizia di terreni e aree	da € 75	
19	Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	da € 75 da € 450	
20	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	da € 75 da € 450	
21	Mancata pulizia delle aree a seguito carico e scarico merci	da € 50 da € 300	
22	Mancata rimozione deiezione animali domestici sul suolo pubblico.	da € 50 da € 300	
23	Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	da € 250 a € 2.500	
24	Imbrattamento suolo pubblico con terriccio e sollevamento polvere molesta	da € 30 a € 150	
25	Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani	Da € 10.000 A € 60.000	Art . 261 del D. Lgs. 152/2006 comma 2
26	Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione del servizio rifiuti	da € 103 a € 620	

ALLEGATO 4 QUANTIFICAZIONE COSTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI:

Descrizione lavori	Unità di misura	Prezzo unitario
Sopralluogo personale Ufficio Tecnico e Polizia Locale	A corpo	100,00 €
Manodopera operaio per recupero	Ore	35,00 €
Autocarro per recupero e trasporto rifiuti	A corpo	80,00 €
Smaltimento rifiuti solidi urbani	kg	0,13 €